

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2153

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CHERCHI

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida, di assistenza o di allerta medica ai mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata il 28 novembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico, dispone che le persone non vedenti abbiano il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al non vedente è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Nel corso del tempo, tuttavia, il ruolo dei cani nella vita delle persone è diventato sempre più importante e polifunzionale, fino a divenire centrale nel caso, ad esempio, delle persone con disabilità, psichica o fisica, dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, ma anche delle persone affette da malattie quali il diabete, l'epilessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la narcolessia, la sindrome da tachicardia posturale ortosta-

tica. Molti cani, infatti, vengono addestrati da professionisti ad essere animali di assistenza o di allerta medica. Vi sono, inoltre, cani utilizzati per assistere vittime di crimini, testimoni e altre persone durante le inchieste e i procedimenti giudiziari. Ancora, vi sono cani utilizzati in centri educativi da insegnanti di educazione speciale per facilitare l'interazione con gli studenti. Si può, dunque, affermare che per una consistente porzione della popolazione questi animali rappresentino a tutti gli effetti un bene fondamentale per la sussistenza quotidiana e per l'esercizio dei propri diritti.

D'altra parte, è stimato che il valore economico di un cane di assistenza varia da un minimo di 12.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro ed è, quindi, evidente quanto una simile spesa possa gravare sul bilancio di una famiglia che necessita di tale animale. Ad oggi esiste un

vuoto normativo nella legislazione nazionale, in quanto la legge n. 37 del 1974 menziona unicamente i cani guida per le persone prive di vista e ciò comporta che gli altri cani di assistenza siano esclusi dalle agevolazioni previste dalla norma; ne consegue che questi ultimi non possano entrare in tutti i luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico, obbligando così il loro accompagnatore a non potervi accedere in ragione dell'assenza del proprio cane.

La presente proposta di legge, composta da quattro articoli, modifica, con l'articolo 1, la legge n. 37 del 1974, estendendo le agevolazioni oggi previste per i cani guida e per i loro proprietari anche ai cani di assistenza e di allerta medica, fondamentali per le persone con disabilità, psichica o fisica, per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, ma anche per le persone affette da malattie quali il diabete, l'epilessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la narcolessia, la sindrome da tachicardia posturale ortostatica.

Si dispone, inoltre, l'aggravamento delle sanzioni per chi non rispetti le disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974, così come integrata dalla presente proposta di legge.

L'articolo 2 dispone invece modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di cani di assistenza, in particolare ampliando le patologie per le quali può essere addestrato un cane di assistenza, nonché inserendo tra le persone alle quali si applicano le disposizioni anche gli amministratori di sostegno o i prestatori di cura delle persone con disabilità o affette dalle patologie elencate.

L'articolo 3 istituisce un fondo destinato al sostegno delle famiglie che hanno necessità di un cane di assistenza o di allerta medica, non solo per l'acquisto dello stesso, ma anche per le cure e per il suo addestramento.

L'articolo 4 promuove, infine, la ricerca scientifica nell'ambito della correlazione tra cani e capacità diagnostica di particolari patologie, anche di carattere oncologico, istituendo un piccolo fondo iniziale dedicato presso il Ministero della salute.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37)

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La persona priva di vista, l'ipovedente, la persona con disabilità fisica o psichica e il malato affetto da diabete, epilessia, morbo di Addison, allergia alimentare grave, tubercolosi, narcolessia o sindrome da tachicardia posturale ortostatica hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida, di assistenza o di allerta medicale nei propri viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico e sugli autoservizi pubblici non di linea senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai soggetti di cui al primo comma è riconosciuto altresì il diritto di accedere con il proprio cane guida, di assistenza o di allerta medicale ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, quali le strutture sanitarie e di ricovero, le scuole di ogni ordine e grado, le università, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi della cultura, nonché le spiagge, anche oggetto di concessione, e gli stabilimenti balneari »;

c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Gli addestratori dei cani guida, di assistenza o di allerta medicale, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalle relative scuole riconosciute, possono accedere con il cane guida, di assistenza o di allerta medicale in fase di addestramento a ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o

sovrattassa, e a ogni esercizio aperto al pubblico.

Gli amministratori di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile e i prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono accedere con il cane guida, di assistenza o di allerta medica in fase di addestramento a ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, e a ogni esercizio aperto al pubblico »;

d) al terzo comma, le parole: « ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui al primo comma accompagnati dal proprio cane guida, di assistenza o di allerta medica sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica a chi ostacola o impedisce l'accesso ai soggetti di cui ai commi terzo e quarto accompagnati dal cane in fase di addestramento »;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi primo, secondo, terzo e quarto, i soggetti ivi previsti hanno diritto di farsi accompagnare dal cane guida, di assistenza o di allerta medica anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal settimo comma »;

f) al quinto comma, le parole: « il privo di vista è tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti di cui ai commi primo, terzo e quarto sono tenuti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di assistenza o di allerta medica ».

2. Il titolo della legge 14 febbraio 1974, n. 37, è sostituito dal seguente: « Gratuità del trasporto e diritto di accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico dei cani guida, di assistenza o di allerta medica delle persone prive di vista, con disabilità o affette da malattie metaboliche gravi ».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificato dal comma 1 del presente articolo, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di cani di assistenza)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 223:

1) all'alinea, le parole: « lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b) e b-bis) »;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) persone, quali amministratori di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile e prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assistono i soggetti di cui alle lettere a) e b) in maniera costante e continuativa »;

b) al comma 225:

1) alla lettera a), dopo le parole: « il diabete, » sono inserite le seguenti: « lo spettro autistico, la narcolessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la sindrome da tachicardia ortostatica posturale, »;

2) alla lettera d), le parole: « , con oneri non a carico della finanza pubblica, » sono soppresse;

c) al comma 228, le parole: « lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed e) » e la parola: « 400.000 » è sostituita dalla seguente: « 800.000 ».

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per l'addestramento e la tenuta dei cani di assistenza e di allerta medica)

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ai fini dell'acquisto, dell'addestramento e delle cure veterinarie di un cane di assistenza o di allerta medica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Ricerca nell'ambito delle patologie oncologiche)

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della correlazione tra cani e capacità diagnostica di particolari patologie, anche di carattere oncologico, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della salute con una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PAGINA BIANCA



19PDL0118810